



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott. Riccardo Rapelli

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Luca Brevi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Enzo Colleoni
Dott. Daniele Corlazzoli
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott.ssa Giulia Masula
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Lorenzo Monaci
Dott.ssa Susan Mossi
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Matteo Pagliaroli
Dott. Franco Patti
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Daniel Vanoli
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott. Tommaso Calchi
Dott.ssa Jessica Gambirasio

Circolare n. 27 del 13/06/2024

- 1) Le news di giugno
- 2) Versamento imposte modello Redditi 2024
- 3) Dal prossimo 1° luglio più limitazioni alla compensazione dei crediti

1) Le news di giugno

Cedolare secca per le partite IVA

Con la sentenza n. 12395 del 7 maggio scorso la Cassazione ha chiarito, contrariamente alla prassi consolidata dell'Agenzia delle entrate, che si rende applicabile la cedolare secca anche ai conduttori titolari di partita Iva.

Cumulabilità Sabatini

Il Mimit nell'ambito delle *faq* pubblicate in data 13 maggio nella sezione della Nuova Sabatini evidenzia la cumulabilità dell'agevolazione nota come nuova Sabatini con il credito 5.0.

Novità in tema di recupero IVA e procedure concorsuali

Con il documento di ricerca del 22 maggio 2024 sulle variazioni in diminuzione dell'Iva negli istituti disciplinati dal Codice della crisi, il Cndcec ha sottolineato che quando l'insolvenza del debitore risulta certa, o ragionevolmente certa, la normativa interna di ciascuno Stato deve riconoscere al contribuente il diritto di recuperare la maggiore imposta versata all'Era-rio e non incassata.

Aggiornata la guida rateizzazione dell'AdE

Aggiornata nel mese di maggio la guida sulla rateizzazione delle cartelle; il documento individua diverse fattispecie in base alle norme che si sono susseguite nel tempo, indicando specificatamente quando si decade da un piano di rateizzazione richiesto per i propri ruoli.

La decadenza della rateizzazione può avvenire in una delle seguenti ipotesi:

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

ACBMember

www.acbgroup.com

Bergamo

Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Grumello del Monte

Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Treviglio

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it | studiobnc.it

- quando la prima rata non viene pagata entro 37 giorni dal ricevimento della comunicazione [30 giorni previsti per il pagamento + 7 di “lieve ritardo” (90 giorni + 7 per gli avvisi telematici all’intermediario)];
- per insufficiente versamento di una qualsiasi rata per una frazione superiore al 3% o, in ogni caso, a 10.000 euro;
- se non si paga una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva;
- se non si paga l’ultima rata entro 90 giorni dalla scadenza.

La predetta guida è disponibile al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Rateizzazione_delle_cartelle_di_pagamento-Vademe-cum.pdf/9ff4bdd6-808b-f05b-2472-e29460850cb3.

Aumento dei minimi contrattuali CCNL Metalmeccanica – industria

In attuazione di quanto previsto dal CCNL Metalmeccanica – industria del 5 febbraio 2021 sottoscritto da FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM, -UIL e Federmeccanica, a decorrere dal 1° giugno 2024 verranno aumentati i minimi retributivi contrattuali nella misura dell’IPCA-NEI (Indice dei prezzi al consumo armonizzato al netto degli energetici importati) consuntivo per il 2023, pari al 6,9%. L’aumento sarà pari ad € 137,52 per il livello C3 e sarà riparametrato sugli altri livelli.

Rinnovo CCNL Pubblici Esercizi – Fipe

Il 05 giugno 2024 è stato firmato l’accordo di rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi Ristorazione Collettiva, Commerciale e Turismo con vigenza dal 01 giugno 2024 al 31 dicembre 2027.

L’accordo prevede l’aumento delle retribuzioni, la variazione del contributo dovuto al fondo di assistenza sanitaria Fondo Est ed alla cassa Q.u.A.S., l’aggiornamento delle figure professionali rispetto all’evoluzione dei vari comparti, la computabilità dei periodi di congedo di maternità e paternità ai fini del calcolo delle mensilità aggiuntive.

L’aumento dei minimi retributivi a regime sarà di € 200,00 al 4° livello (da riparametrare per gli altri livelli) e sarà suddiviso in n. 5 tranches con decorrenza giugno 2024, settembre 2025, settembre 2026, giugno 2027 e dicembre 2027.

Simulazione regolarità contributiva INAIL

In attuazione della Legge n. 160/2023, l’INAIL ha introdotto il servizio online “Simulazione Regolarità Contributiva INAIL” al fine di accelerare il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Il servizio permette alle imprese di avviare volontariamente la procedura di verifica della regolarità contributiva fino a quindici giorni prima della data scadenza di un DURC attualmente valido. La simulazione viene effettuata secondo i criteri del Decreto Interministeriale del 30 gennaio 2015, verificando la regolarità con gli enti INPS, INAIL e Cassa Edile.

In presenza di DURC in corso di validità, la richiesta di simulazione può essere effettuata solo a partire dal quindicesimo giorno antecedente la data di scadenza e mostra la situazione contributiva due mesi prima della scadenza del DURC. Invece, per i casi in cui non è presente un DURC in corso di

validità, la verifica viene effettuata alla data della richiesta e mostra la situazione contributiva al secondo mese antecedente a quest'ultima.

Il servizio in oggetto mira a semplificare e velocizzare il processo di verifica della regolarità contributiva, fornendo alle imprese uno strumento per anticipare tale verifica e garantire la continuità della validità del loro DURC.

2) Versamento delle imposte modello Redditi 2024

Per le persone fisiche e le società di persone (e i soci di queste ultime) i termini di versamento del saldo e della prima rata di acconto derivanti dal modello Redditi 2024 per il 2023 sono i seguenti:

- 1° luglio 2024 (in quanto il 30 giugno cade di domenica), senza la maggiorazione dello 0,4%;
- 31 luglio 2024, con la maggiorazione dello 0,4%.

Per i soggetti Ires che approvano il bilancio entro gli ordinari termini (120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, e quindi entro il 29 aprile 2024), le imposte dovute a saldo e primo acconto devono essere versate entro la fine del sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio, e quindi:

- entro il 1° luglio 2024 (in quanto il 30 giugno cade di domenica), senza la maggiorazione dello 0,4%;
- entro il 31 luglio 2024 con la maggiorazione dello 0,4%.

Per i soggetti Ires che approvano il bilancio oltre il predetto termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (avvalendosi della proroga di 60 giorni in presenza delle ragioni civilistiche, e quindi entro il 28 giugno 2024), i suddetti versamenti devono avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

Proroga del termine per i soggetti Isa

Con l'articolo 37 del D.Lgs. 13/2024, sono stati prorogati **al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione**, i termini per effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva; in relazione ai contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro, compresi quelli aderenti al regime forfetario o di vantaggio (c.d. "minimi").

Con il decreto correttivo del Governo sulla riforma fiscale, in fase di ultimazione, dovrebbe essere chiarita la possibilità di versare il primo acconto con maggiorazione dello 0,40 per cento entro la scadenza del 30 agosto 2024. Si va quindi sciogliendo uno dei nodi sorti a seguito della proroga introdotta per le partite IVA che applicano gli ISA e i contribuenti forfettari sul fronte delle scadenze per il pagamento del saldo e del primo acconto 2024.

Versamento rateale delle imposte

Le istruzioni relative alle nuove misure in materia di adempimenti tributari sono fornite all'interno della circolare n. 9/E/2024 dell'Agenzia delle entrate. In particolare, l'articolo 8, D.Lgs. 1/2024 interviene sulle disposizioni relative ai versamenti rateali delle imposte, prevedendo:

- il differimento, dal 30 novembre al 16 dicembre, del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di primo acconto;

- l'individuazione di un'unica data di scadenza, corrispondente al giorno 16 di ogni mese, entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima.

Il contribuente che intende rateizzare i versamenti, pertanto:

- determina il numero di rate in cui è possibile suddividere il debito, non superiore al numero di mesi che intercorrono nel periodo compreso tra la data di scadenza e il giorno 16 del mese di dicembre;

- suddivide l'importo complessivo dovuto in base al numero di rate che intende versare, comunque non superiore a quello di cui al punto precedente;

- versa la prima rata, senza interessi, alle relative scadenze;

- versa le successive rate, maggiorate degli interessi, secondo i nuovi termini previsti, entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi seguenti e, comunque, non oltre il giorno 16 del mese di dicembre.

Si segnala, infine, che per effetto di quanto previsto all'articolo 17, D.Lgs. 1/2024, viene disciplinata la possibilità, per il contribuente o per l'intermediario autorizzato, di disporre in via preventiva, su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle entrate, l'addebito di somme dovute per scadenze future. Come segnalato dalla circolare n. 9/E/2024, la disposizione consente al contribuente, o all'intermediario autorizzato, di inviare in unica soluzione tutti i modelli F24, permettendo (previa autorizzazione all'addebito in un conto di pagamento aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle entrate) di effettuare il pagamento degli importi dovuti alle varie scadenze future. Per garantire il buon fine del versamento, il conto in questione deve risultare aperto sia al momento dell'immissione della delega sia alla data di addebito.

VERSAMENTO SALDO IMPOSTE 2023 E PRIMO ACCONTO 2024		
	SOGGETTI NON ISA	SOGGETTI ISA
Persone fisiche e società di persone – UNICA RATA		
Senza maggiorazione	1° luglio	31 luglio
Con maggiorazione dello 0,4%	31 luglio	30 agosto (in attesa di conferma)
Persone fisiche e società di persone – PAGAMENTO RATEALE		
1° rata	1° luglio	31 luglio
2° rata con interessi	16 luglio	20 agosto
3° rata con interessi	20 agosto	16 settembre
4° rata con interessi	16 settembre	16 ottobre
5° rata con interessi	16 ottobre	18 novembre
6° rata con interessi	18 novembre	16 dicembre
7° rata con interessi	16 dicembre	
Società di capitali – senza maggiorazione		
Bilancio approvato entro il 29/4/2024	1° luglio	31 luglio

Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio	31 luglio	31 luglio
Bilancio non approvato	31 luglio	31 luglio
Società di capitali – con maggiorazione		
Bilancio approvato entro il 29/4/2024	31 luglio	30 agosto (in attesa di conferma)
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio	30 agosto	30 agosto (in attesa di conferma)
Bilancio non approvato	30 agosto	30 agosto (in attesa di conferma)
VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2024		
Per tutti	02 dicembre	

3) Dal prossimo 1° luglio più limitazioni alla compensazione dei crediti

A partire dal prossimo 1° luglio diviene operativa la disposizione contenuta nella Legge di Bilancio per l'anno 2024 che ha introdotto il divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a 100.000 euro.

Tale previsione si affianca, senza sostituire, agli altri numerosi vincoli che riguardano l'utilizzo dei crediti fiscali, in particolare la previsione (articolo 31, D.L. 78/2010) che stabilisce la sanzione del 50% per le compensazioni in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo pari a 1.500 euro.

Il divieto di compensazione

Il comma 94, dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) introduce un nuovo comma 49-quinquies all'articolo 37, D.L. 223/2006, nel quale viene previsto che, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, è esclusa la facoltà di avvalersi dell'utilizzo in compensazione di crediti tributari nel modello F24.

Tale vincolo opera nel caso in cui i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti, così come nel caso in cui per tale ruolo/accertamento esecutivo non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Nel caso di pagamento parziale dei ruoli, se l'importo complessivo scende al di sotto della soglia di 100.000 euro, il divieto in questione viene meno.

Il D.L. 39/2024 interviene anche in relazione alla rilevanza dei ruoli rateizzati: se i ruoli contestati sono oggetto di rateizzazione e questa risulta regolare non essendo intervenuta decadenza, la compensazione dei crediti risulta possibile.

La nuova formulazione della disposizione in commento puntualizza che il divieto di compensazione non riguarda i crediti relativi a contributi previdenziali e assistenziali e quelli relativi ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ove non si applichi l'esclusione dalla compensazione in commento, restano ferme le disposizioni dell'articolo 31, D.L. 78/2010 che reca il divieto di autocompensazione. In sintesi, il richiamato articolo 31 vieta la compensazione dei crediti mediante F24, relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza

dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

La norma precisa inoltre che, ai fini della verifica delle condizioni per l'operatività del divieto di compensazione, si applicano le disposizioni di cui ai commi:

- 49-ter – l'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio;
- 49-quater – qualora in esito all'attività di controllo di cui al comma 49-ter i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto.

Occorre peraltro ricordare che, se l'importo iscritto a ruolo resta superiore a 10.000 euro e il credito compensabile riguarda un bonus edilizio, si applica il nuovo blocco previsto per i crediti originati da interventi edilizi (articolo 4, comma 1, D.L. 39/2024).

Utilizzo crediti Inps e Inail

In tema di compensazioni dei crediti, si segnala anche un'ulteriore previsione introdotta dalla scorsa Legge di Bilancio, anche questa destinata a trovare applicazione del prossimo 1° luglio.

L'articolo 1, comma 97, Legge di Bilancio 2024 ha introdotto anche un termine iniziale per poter procedere con la compensazione in F24 dei crediti Inps e Inail.

Tralasciando gli adempimenti che interessano i datori di lavoro, in questa sede preme evidenziare che i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, potranno effettuare le compensazioni di crediti previdenziali a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

La compensazione dei crediti Inail di qualsiasi importo potrà essere effettuata a condizione che il credito sia certo, liquido ed esigibile e che sia registrato negli archivi dell'ente.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati